Provincia di Taranto
C.F. 80011170737 - P. IVA 01770170734
Via Shkanderbeg 23, 74020 Faggiano (TA) – Tel. 0995912292 - Fax 0995912465

ORDINANZA SINDACALE nr. 7 del 07/06/2022

# PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE

### IL SINDACO

VISTI gli adempimenti previsti dal D.P.G.R. n. 4 maggio 2022, n. 177, pubblicato in BURP n. 52 del 09 Maggio 2022, con il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 Giugno - 15 Settembre 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016;

RILEVATO che per lo stato di abbandono per incuria, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;

VISTO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con l'eventualità che tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;

VERIFICATO che ai sensi del decreto, e data la presenza del dosso collinare pinetato a ridosso del centro abitato, quale rischio elevato per la cittadinanza, è possibile anticipare dal 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre;

VISTO l'art. 59 del TU 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12 dicembre 2019, "Sistema regionale di protezione civile";

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e privata incolumità;

VISTO pertanto, che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

## **ORDINA**

Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di **fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati**, di eseguire, entro e non oltre il <u>1 giugno 2022</u> ed a mantenere sino al <u>30 settembre 2022</u>, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;

Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il <u>15 giugno 2022</u> ed a mantenere sino al <u>15 settembre 2022</u> al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo;

Ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata



Provincia di Taranto C.F. 80011170737 - P. IVA 01770170734 Via Shkanderbeg 23, 74020 Faggiano (TA) – Tel. 0995912292 - Fax 0995912465

una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di <u>almeno 15 metri</u> e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata <u>entro il 15 luglio</u>; divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il <u>1</u> giugno 2022 ed il 30 settembre 2022;

Ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei **boschi, pinete e parchi verdi,** di eseguire entro il <u>31 maggio 2022</u>, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;

Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo

Al proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di **superfici pascolive**, hanno l'obbligo di realizzare, <u>entro il 31 maggio</u>, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di <u>almeno 5 metri</u>, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti

Si sottolinea che il personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i seguenti numeri:
1515 CARABINIERI FORESTALI
115 VIGILI DEL FUOCO
0995912292 POLIZIA MUNICIPALE
112 CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO

117 GUARDIA DI FINANZA

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.



Provincia di Taranto
C.F. 80011170737 - P. IVA 01770170734
Via Shkanderbeg 23, 74020 Faggiano (TA) – Tel. 0995912292 - Fax 0995912465

Per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6 7 8 della Legge 353 del 21 novembre 2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del DPGR 213/20 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;

#### **AVVISA**

che ad integrazione delle norme contenute nel RD 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- √ accendere fuochi di ogni genere;
- √ far brillare mine o usare esplosivi;
- √ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- √ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le
  PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- √ tenere in esercizio fornaci, fomi a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- √ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- √ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meg!io no e come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- √ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- √ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di
  pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme
  e dei regolamenti vigenti;
- √ abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

#### DISPONE

per questa ordinanza, la notifica, nei modi e nei termini di legge a tutti i Comandi di Polizia menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 07.06.2022

THE DIFACO PACE OF THE PACE OF

Il Sindaco

Antonio CARDEA